

Spett.le
UniCredit Banca S.p.A.
4288 C.PI. FOGGIA
C.SO GARIBALDI, 1
71100 FOGGIA FG



SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO
POSTALE PER LA DATA CERTA.
DOC. UNICO FORMATO DA N° 2 PAG.
DATA 19/3/98 FIRMA [firma]

Con la presente Vi comunico/comunichiamo di costituirmi/ci fideiussore/i di:

e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso UniCredit Banca S.p.A. (di seguito "Banca"), dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

Dichiaro/Dichiariamo che questa fideiussione altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità della fideiussione da me/noi prestata nell'interesse di/della a favore di/della UniCredit Banca S.p.A. con lettera del 27/04/2007 il cui

testo si intende sostituito dal presente, con esclusione di qualsiasi novazione.

Nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si riporta una chiara evidenza delle più significative condizioni economiche e contrattuali.

DOCUMENTO DI SINTESI

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PIÙ SIGNIFICATIVE

Si riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente è riportato dopo la presente sezione.

Oggetto della garanzia - Responsabilità del fideiussore.

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa onere.

I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ. (il cui testo è riportato in calce), si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.

Recesso dalla garanzia.

Il fideiussore può recedere dalla garanzia prestata, ma il recesso:

- avrà effetto solo dopo dieci giorni lavorativi bancari dal ricevimento da parte della Banca della comunicazione (e, nel caso di apertura di credito, quando siano decorsi anche i termini di presentazione degli assegni emessi dal debitore e ancora in circolazione);
- non comporta la liberazione del fideiussore, che rimane impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto.

Pagamento del fideiussore.

Il fideiussore è tenuto a pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta scritta (oppure: nel caso di garanzia rilasciata da consumatore nell'interesse di altro consumatore, nei termini pattuiti dalla Banca con il debitore principale). L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Efficacia della fideiussione e limitazione all'esercizio del diritto di regresso e di surroga.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde, nei limiti della garanzia prestata, per l'intero ammontare del debito, anche se l'obbligazione di alcuni dei garanti è cessata o si è modificata per qualsiasi causa; non può agire nei confronti del debitore o di altri soggetti, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta.

Legge applicabile - Foro competente.

In caso di controversie, la legge applicabile è quella italiana.

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della fideiussione, il Foro competente per le azioni promosse dal fideiussore è quello della sede legale della Banca, e cioè Bologna. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del fideiussore anche in uno qualsiasi dei Fori indicati in contratto.

Nel caso di garanzia rilasciata da consumatore nell'interesse di altro consumatore, i Fori competenti sono quelli di legge.

Art. 1957 Codice Civile (Scadenza dell'obbligazione principale)

"Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore".

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.

Art.1 - Oggetto della garanzia.

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art.2 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni.

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore.

Art.3 - Recesso dalla garanzia.

Il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia e non siano trascorsi almeno dieci giorni lavorativi bancari dal ricevimento.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore, in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace nei confronti della Banca, ai sensi del precedente comma, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente, a sorgere o a maturare in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore, fermo quanto previsto ai commi precedenti, si rende operante solo quando sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Art.4 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito.

Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.

La Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art.5 - Responsabilità del fideiussore.

I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.

Art.6 - Pagamento del fideiussore.

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art.7 - Recesso dal rapporto garantito.

La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti.

Art.8 - Efficacia della fideiussione e limitazione all'esercizio del diritto di regresso e di surroga.

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde, nei limiti della garanzia prestata, per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta.

Art.9 - Invio della corrispondenza al fideiussore.

Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato nel presente atto o ad altro indirizzo, successivamente comunicato - con le modalità di cui all'art. 3 primo comma - allo sportello della Banca presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia, da intendersi quale domicilio eletto anche per gli effetti di cui all'art. 3 L.218/95.

Art.10 - Spese ed oneri

Gli oneri per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente e conseguente sono a carico del fideiussore.

Art.11 - Segnalazione della garanzia.

Il fideiussore autorizza espressamente la Banca, se richiesta, a segnalare la presente fideiussione alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art.12 - Legge applicabile e Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il fideiussore e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, la legge applicabile è quella Italiana.

Il Foro competente per le azioni promosse dal fideiussore è esclusivamente quello della sede legale della Banca, e cioè Bologna. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del fideiussore, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei Fori previsti dalla legge, nonché nel Foro nella cui circoscrizione trovasi lo sportello della Banca presso il quale è stato costituito il rapporto garantito, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Trieste, Udine, Parma, Ravenna, Macerata, Bari, Napoli, Palermo e Cagliari.

Art.13 - Clausole non applicabili ai consumatori.

Nella fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lettera a) del codice del Consumo (D.LGS n. 206/2005), nell'interesse di un soggetto che rivesta la medesima qualità, come da attestazione resa in calce alla presente, l'art. 6 comma primo, viene così sostituito: "Il fideiussore è tenuto a pagare alla Banca nei termini da questa pattuiti con il debitore principale quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio."; inoltre l'art.12 secondo comma (Foro competente) viene così sostituito "I Fori competenti sono quelli previsti dalla legge".

Dichiaro/Dichiariamo, inoltre, di ricevere contestualmente a nostre mani copia integrale della presente fideiussione, con la Vostra accettazione.

Il Cliente dichiara, con la sottoscrizione del presente documento:

- * di accettare le norme contrattuali e le condizioni economiche in esso riportate;
- * di essersi avvalso non essersi avvalso del diritto di ricevere copia completa del contratto a titolo di informazione precontrattuale.

Indicare:

- se privato, cognome e nome, indirizzo, data e luogo di nascita, C.Fiscale;
- se ditta, ragione o denominazione sociale, sede legale, P.IVA/C.F.

Firma (Timbro e firma, se ditta)

Dichiaro/Dichiariamo, altresì, di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 2°co. c.c. le seguenti condizioni:
Art. 3 (recesso dalla garanzia), art. 5 (responsabilità del fideiussore - proroga del termine entro cui agire previsto dall'art. 1957 c.c), art.6 (pagamento del fideiussore), art. 8 (efficacia della fideiussione e limitazione all'esercizio del diritto di regresso e di surroga), art. 9 (invio della corrispondenza al fideiussore), art. 10 (spese ed oneri) e art. 12 (legge applicabile e Foro competente).

Indicare: se privato, cogn./nome; se ditta, rag. o denom. sociale:

Data sottoscrizione

19-03-2008

19-03-2008

Matricola:

per autentica delle firme _____